

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 157/07/2011**

**Svolgimento del processo**

Con tempestivo ricorso i sig.ri Fo.An. e Gl.Ne. si oppongono agli Avvisi di Accertamento n. T9H01C2013031201 le n. T9H05C20132312011 emessi dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia per l'anno d'imposta 2006.

Le parti ricorrenti sostengono che gli avvisi impugnati sono relativi ad attività prestate per l'associazione sportiva Sebina racing team -associazione sportiva dilettantistica.

L'Ufficio ha ritenuto che la mancata affiliazione ad una federazione sportiva nazionale, nonché la mancata iscrizione al CONI determini la mancanza del requisito per essere qualificata come associazione sportiva dilettantistica e conseguentemente di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla L. 398/91.

In conseguenza di ciò ha considerato l'attività svolta dall'associazione, ove gli odierni ricorrenti hanno prestato occasionalmente la loro opera, quali lavoratori dipendenti, per prestazioni che non sono svolte in modo continuativo.

L'Ufficio impositore, costituitosi in giudizio, sostiene di aver operato correttamente in funzione della carenza di iscrizione al CONI e affiliazione alla federazione sportiva di riferimento, che non consente il riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica e conseguentemente è stata considerata una società di fatto.

La Commissione, visti gli atti e sentite le parti, osserva che la carenza di affiliazione alle federazioni sportive, ovvero l'iscrizione al CONI, non possono in alcun modo pregiudicare lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

La mancanza dei requisiti predetti, non può automaticamente far svolgere attività di lucro e pertanto escludendo la finalità di lucro, non vi sono elementi per non riconoscere l'attività associativa.

Dovendosi quindi riconoscere le agevolazioni previste di legge, non solo alle associazioni sportive ma anche alle pro-loco in virtù della L. 6.2.66192, ne deriva l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli avvisi impugnati.

Si ritiene inoltre di compensare le spese di lite.

**PQM**

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.